

COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA DISCIPLINA DELLA
COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE I.R.PE.F.**

(Approvato con deliberazione consiliare n. 76 del 28.12.2007)

Art. 1

Istituzione dell'addizionale comunale all'I.R.PE.F.

1. L'addizionale comunale all'I.R.PE.F., istituita con deliberazione consiliare n. 4 del 28.02.2000, esecutiva, si applica ai contribuenti che, alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, abbiano il domicilio fiscale nel Comune di San Giorgio in Bosco.

Art. 2

Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1, comma 142, lett. a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2008 l'aliquota dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) viene fissata nella misura di 0,4 punti percentuali.

Art. 3

Esenzione

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, inserito dall'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si fa luogo all'applicazione della addizionale quando il reddito imponibile risulta inferiore a € 10.000,00, mentre quando il reddito imponibile è uguale o superiore a € 10.000,00 concorre interamente al versamento dell'addizionale.

Art. 4

Versamento

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'I.R.PE.F. è effettuato direttamente al Comune di San Giorgio in Bosco attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune in attuazione del D.M. 5 ottobre 2007.

Art. 5

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siccome sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 6

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 7
Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il: «*Codice in materia di protezione dei dati personali*».

Art. 8
Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 9
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2008. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.